

INTERNATIONAL STANDARD FOR THE LABELLING OF SPIRITUOUS BEVERAGES OF VITIVINICULTURAL ORIGIN

Etichettatura

Articolo 2: Etichettatura

1. Per **etichettatura** si intende, l'insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o commerciali, disegni o segni relativi a una bevanda spiritosa di origine vitivinicola e che figurano su qualsiasi contenitore, etichetta, fascia o capsula che accompagna o si riferisce a tale bevanda spiritosa di origine vitivinicola.
2. L'etichettatura e i modi per realizzarla saranno di una tale qualità da non essere suscettibili di creare confusione sull'origine, sulla provenienza e/o sulla natura della bevanda spiritosa di origine vitivinicola e da non ingannare il consumatore.
3. Per **etichetta** si intende ogni scheda, segno, immagine o altro materiale descrittivo, scritto, stampato, impresso, attaccato, inciso o apposto sulla confezione (recipiente) di una bevanda spiritosa di origine vitivinicola o allegato a quest'ultima.
4. Per **campo visivo** si intende ogni parte della superficie della confezione (recipiente), ad eccezione della sua base, che possa essere vista senza dover ruotare la confezione (recipiente).